

Comune di NUCETTO

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE		TITOLO III - AREE COMMERCIALI
1	Ambito di applicazione	31	Mercati giornalieri- settimanali- mensili
	TITOLO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	32	Mercati straordinari
2	Definizioni	33	Istituzione
3	Obiettivi	34	Spostamento del giorno di fiera o sagra
4	Aree pubbliche per l'esercizio del commercio: Localizzazione-dimensioni e caratteristiche del mercato	35	Soppressione e trasferimento dell'area di fiera o sagra
5	Tipologie merceologiche	36	Posteggi nelle fiere e sagre
6	Istituzione di iniziative commerciali	37	Spunta giornaliera
7	Forme d'esercizio dell'attività	38	Posteggi isolati
8	Condizioni per l'esercizio dell'attività	39	Produttori agricoli
9	Commercio itinerante e vendite a domicilio	40	Aree commerciali private
10	Giorni e orari di vendita		TITOLO IV - DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE
11	Requisiti d'accesso all'attività	41	Attrezzature e disposizione della merce
12	Cessazione dell'attività e subingresso	42	Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari
13	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività	43	Prescrizioni per la vendita di prodotti alimentari
14	Istanza per il rilascio dell'autorizzazione		TITOLO V - VIGILANZA - SANZIONI
15	Procedura di rilascio	44	Vigilanza
16	Procedura di revoca	45	Vigilanza – sanzioni
17	Dimostrazioni del titolo ed informazioni	46	Osservanza degli altri regolamenti comunali
18	Assegnazione		TITOLO VI - ABROGAZIONE DI NORME- NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE
19	Rilascio della concessione di posteggio	47	Abrogazione di norme
20	Uso del posteggio	48	Norme di rinvio
21	Diritti dovuti per l'occupazione del suolo	49	Entrata in vigore
22	Verifica delle presenze		
23	Posteggi temporaneamente liberi		
24	Perdita del posteggio		
25	Atti vietati		
26	Condotta dei venditori		
27	Indennizzo, rimborsi, responsabilità		
28	Competenze amministrative		
29	Commissioni di mercato		
30	Commissione di fiera o sagra		

TITOLO I - AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. della L.R. n. del disciplina qualsiasi forma commerciale di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e/o su aree messe a disposizione del Comune dal proprietario per l'esercizio di tali attività ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio su aree pubbliche è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, dal D.Lgs. n. 114/1998, dalla deliberazione di G.R. n. del e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

TITOLO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "Aree pubbliche": le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà demaniale e quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Per aree private si intendono quelle messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio delle attività commerciali di cui al presente regolamento.
- "Commercio su aree pubbliche": L'attività professionale di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività di preparazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti alimentari, effettuate sulle aree pubbliche e/o demaniali, comprese le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- "Commercio itinerante su aree pubbliche": quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
- "somministrazione di alimenti e bevande": la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- "mercato": le aree delle quali il Comune abbia la disponibilità composte da almeno posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese o a carattere stagionale per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
- "vendita a domicilio del consumatore": la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro o di studio, di cura o di intrattenimento o svago.
- "spunta": operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- "settore merceologico": l'insieme dei prodotti alimentari ovvero non alimentari.
- "specializzazione o tipologia merceologica": l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella programmazione della aree mercato.
- "mercato in sede propria ": il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento realizzato appositamente per il commercio.
- "mercato su strada ": il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo.
- "mercato esclusivo o specializzato": quando il% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere.
- "mercato stagionale": quando ha una durata non inferiore a mesi e non superiore a sei mesi.
- "mercato straordinario": la ripetizione saltuaria di mercati ordinari in giorni diversi da quelli originariamente stabiliti.
- "fiera o sagra": la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal Comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
- "fiera specializzata": quando il% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere.
- "fiera locale": quando è diretta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri ed è a carattere

esclusivamente locale.

- "posteggio": la parte di area pubblica e/o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene concessa in uso all'operatore autorizzato per l'esercizio dell'attività commerciale.
- "posteggi isolati": una postazione composta da un numero di posteggi da uno a, espressamente individuati per l'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e/o di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche.
- "autorizzazione per l'occupazione": atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per l'occupazione di un posteggio a carattere temporaneo, permanente o ricorrente.
- "concessione per l'occupazione": atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per l'occupazione di un posteggio a seguito di rilascio di autorizzazione.
- "negozi mobile": il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio.
- "operatore": il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.
- "presenze in un mercato": le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
- "presenze effettive in un mercato": le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività.
- "presenze effettive in una fiera": le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera.
- "presenze in una fiera": le volte che un operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere o meno l'attività.
- "vendita": il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa dietro corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).
- "società di persone": società di persone regolarmente costituite intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice

Art. 3 Obiettivi

1. Il Comune di nel predisporre gli atti programmatici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- Favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore.
- Assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo.

Art. 4

Aree pubbliche per l'esercizio del commercio: localizzazione-dimensioni e caratteristiche del mercato

1. Le aree vengono definite dal Comune, unitamente al numero dei posteggi, sentite le associazioni degli operatori, sindacali e dei consumatori.

2. Nell'individuazione delle aree devono essere rispettate:

- Le previsioni urbanistiche del PRG.
- La salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e culturale, così come previsto dall'art. 28, comma 16 del D.Lgs. n. 114/1998, anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse.
- La densità della rete distributiva attuale e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.
- Le limitazioni o divieti imposti per motivi di Polizia Stradale e igienico sanitari.
- La localizzazione delle aree deve essere tale da permettere un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio ai mezzi di emergenza.
- Impatto positivo sul tessuto economico e commerciale.
- La salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni.

Art. 5

Tipologie merceologiche

1. I mercati si svolgono nei giorni e nei luoghi stabiliti nella deliberazione del Consiglio Comunale come da planimetria allegata alla stessa deliberazione nella quale sono evidenziate:

L'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- La suddivisione nelle tipologie:
 - alimentare;
 - non alimentare;
 - merceologie specifiche;
 - produttori agricoli.

2. Con atto del Consiglio Comunale e nell'ambito di norme di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto del presente regolamento, possono essere istituite iniziative commerciali per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, mediante:

- a) Mercati ordinari aventi periodicità giornaliera, settimanale o mensile indipendentemente dal numero di giorni di effettuazione, a carattere permanente o temporaneo e quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, salva la possibilità di destinare non oltre il.....% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche.
- b) Mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati per settore merceologico ovvero per specializzazioni merceologiche.
- c) Mercati straordinari, quando si tratta di mercati che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori, ma in giorni diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti per i mercati ordinari.
- d) Fiere - mercato per uno o più eventi e/o ricorrenze nell'anno solare. Tali manifestazioni in ambito cittadino possono interessare diverse aree contemporaneamente.
- e) Posteggi isolati permanenti, ricorrenti, temporanei od occasionali.

Art. 6

Istituzione di iniziative commerciali

1. Le iniziative commerciali di cui al precedente art. 5 sono istituite con delibera del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria, dei consumatori e sindacali.

2. Nello stesso atto di modifica o istitutivo di nuove iniziative è facoltà del Comune stabilire:

- L'individuazione dell'area e della sua ampiezza complessiva.
- I giorni, data e orari di effettuazione delle iniziative.
- Le condizioni per esercitare l'attività di vendita al dettaglio.
- L'ampiezza complessiva dell'area e dei singoli posteggi.
- La disciplina della circolazione veicolare, con particolare riferimento ai mezzi di emergenza e/o di soccorso.
- La salvaguardia degli accessi pedonali e veicolari dei frontisti.
- Il numero dei posteggi, anche quelli eventualmente da destinare agli agricoltori.
- La suddivisione dei posteggi e loro dimensioni, eventualmente anche suddivisi per settore merceologico e la loro dislocazione secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi.
- Le modalità e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.

3. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, il Comune può determinare specifiche tipologie merceologiche per i posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati.

4. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze il Sindaco può, con apposita ordinanza, modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento dei mercati e dei posteggi isolati.

Art. 7

Forme di esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche oggetto del presente regolamento può essere svolto:

- a) Mediante posteggio in sede fissa;
- b) Su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta dopo avere ottenuto apposita autorizzazione che abiliti all'esercizio.

3. I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita e/o di somministrazione di prodotti alimentari sono dettati dalle specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie, nonché da apposite ordinanze ministeriali e/o sindacali.

4. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persona fisica oppure a società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti.

5. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento nelle stazioni è soggetta al nulla osta da parte del soggetto proprietario o gestore.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune in attuazione del presente regolamento e nel rispetto di norme di leggi e regolamenti vigenti in materia.

7. Gli operatori commerciali devono tenere sul posto, a disposizione delle forze di polizia, le autorizzazioni, in originale, che abilitano all'esercizio dell'attività (autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, concessione per l'occupazione del posteggio e, ove ricorre il caso, autorizzazione sanitaria, libretto sanitario personale, autorizzazione sanitaria del veicolo, nonché un documento di identità personale.

8. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo, salvo giustificato motivo, di procedere alla vendita dei propri prodotti. La vendita deve essere eseguita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 8
Condizioni per l'esercizio dell' attività

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo vietino o limitino l'esercizio dell'attività.

Art. 9
Commercio itinerante e vendite a domicilio

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

.....
.....

2. Il commercio al dettaglio in modo itinerante è svolto nel rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune e deve essere effettuato con mezzi mobili o a piedi, purché la merce non sia posta, in nessun modo, per terra e non sia esposta su banchi posizionati sull'area pubblica.

3. L'esercizio di tale forma di attività non deve in alcun caso configurare l'effettuazione della stessa mediante posteggio in sede fissa.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in modo itinerante consente la partecipazione per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituita in ambito comunale.

5. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande in modo itinerante non consente all'operatore di esercitare la predetta attività nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

6. L'ufficio comunale competente predispone una mappa del territorio comunale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, nella quale sono indicate le aree e le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

7. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 10
Giorni e orari di attività

1. Il mercato si svolge nelle giornate (ovvero nella giornata) stabilite con la delibera di istituzione dello stesso, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In tale caso il Sindaco, sentite le associazioni, con ordinanza emessa almeno giorni prima, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione dello stesso.

2. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, sentita le parti sociali, nel disciplinare gli orari delle attività di vendita su aree pubbliche, deve attenersi alle disposizioni legislative ed ai seguenti criteri:

- Uniformare, ove possibile, l'esercizio dell'attività a quella dei negozi in sede fissa. Devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche compatibili, per quanto possibile, con gli orari degli esercizi pubblici della somministrazione di bevande.
- Organizzare gli orari dei mercati sulla base delle reali esigenze dei consumatori.
- Concedere lo svolgimento dei mercati cosiddetti "natalizi" solo su espressa richiesta della categoria.
- Il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S.Pasqua, del S.Natale, del Capodanno, del 25 aprile e del 1° maggio.
- L'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 4.00 e le ore 24.00, salvo particolari deroghe concesse nel rispetto delle vigenti leggi.
- La fascia oraria di vendita non può essere inferiore a 4 ore e superiore a 20 ore giornaliere.

Art. 11
Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi del presente regolamento, l'attività commerciale per la vendita al dettaglio su aree pubbliche è

esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I requisiti di accesso all'attività sono meglio indicati dalle norme di leggi e regolamentari vigenti in materia (art. 5 D.Lgs. n. 114/1998).

Art. 12 **Cessazione dell'attività e subingresso**

1. Si cessa dall'attività per rinuncia scritta o cessione della stessa.

2. La cessione dell'attività a persone o società che abbiano i requisiti per il suo esercizio comporta la cessione congiunta sia dell'autorizzazione, che del posteggio a cui si riferisce.

3. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso; pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il modulo specifico. La comunicazione deve essere presentata entro dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione. Decorsoutili, l'interessato può chiedere un'eventuale proroga di ulteriori trenta giorni per comprovata necessità. Decorso ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, si procederà alla comunicazione della avvenuta decadenza dell'autorizzazione e si disporrà la revoca della concessione del posteggio.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede.

5. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale, salvo chiedere un'eventuale proroga di trenta giorni. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione di reintestazione da parte di questi ultimi, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Art. 13 **Autorizzazione per l'esercizio dell'attività**

1. Per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche di cui al presente regolamento è rilasciata, a richiesta dell'interessato, apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune a persone fisiche od a società, nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente regolamento, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area purché in forma itinerante, è rilasciata dal Comune a cittadini che vi siano residenti, se persone fisiche, od a società, nel caso in cui vi sia la sede legale, nel rispetto della normativa vigente in materia e del presente regolamento, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le domande devono ritenersi accolte qualora entro il termine di cui ai precedenti commi 2 e 3 non venga comunicato il provvedimento di diniego. Tuttavia sarà revocata l'autorizzazione nel caso emerga in fase successiva la mancanza dei requisiti richiesti.

5. L'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. Restano in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni e limitazioni in materia di somministrazione di alcolici e superalcolici.

Art. 14 **Istanza per il rilascio dell'autorizzazione**

1. La domanda è presentata, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento, su modulo predisposto e messo a disposizione dal Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune.

2. In essa il richiedente dichiara:

- a) dati anagrafici e codice fiscale nonché il possesso dei requisiti a norma di legge;
- b) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
- c) il mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.

3. L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, qualora l'istanza sia ritenuta non regolare o incompleta, ne dà comunicazione al richiedente entro 30 gg. dalla sua presentazione e può richiedere documenti o quant'altro ritenuto opportuno. In questi casi il termine per il decorso del silenzio assenso ha inizio dal momento in cui il richiedente fornirà ulteriore documentazione aggiuntiva o da completare.

4. Per quanto riguarda le regole per il procedimento amministrativo e per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si applicano le norme attualmente in vigore.

Art. 15 **Procedura di rilascio**

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A):

1. -Per il commercio su aree mercato:

Il Comune trasmette alla Giunta Regionale, entro il giorno di ogni mese, l'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

2. Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune.

3. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore/Servizio Attività Economiche e produttive del Comune predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:

a) Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BUR.

b) Anzianità di registro delle imprese.

c) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

4. Si precisa che:

- l'osservanza del settore merceologico è la prima condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;

- A parità di titoli, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

5. Contro la graduatoria stabilita dal Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune è ammessa istanza di revisione da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il Responsabile del Settore/Servizio nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

6. L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque non prima di 30 giorni decorsi dalla data della sua pubblicazione.

7. Chi detiene il maggior punteggio relativo al numero di presenze effettuate sul mercato e non presenta la richiesta per l'assegnazione dei posteggi liberi, verrà automaticamente retrocesso all'ultimo posto nella graduatoria di spunta, in vigore alla data di pubblicazione del bando.

8. **Per il commercio su posteggi ubicati in zone diverse dalle aree mercatali:** il Comune pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio.

9. Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando la modulistica messa a disposizione del Settore/Servizio AA.EE. del Comune.

10. Entro i successivi giorni dal termine della presentazione delle domande, questo predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Dimostrazione di aver già occupato l'area

- Anzianità di registro delle imprese.

- Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese.

- Osservanza del settore merceologico.

11. A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune. Contro la graduatoria redatta dal Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune è ammessa istanza di revisione da inoltrare entro giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi giorni il Comune è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

12. L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque non prima di 30 giorni decorsi dalla data della sua pubblicazione.

13. Autorizzazione tipo B):

Per il commercio in forma itinerante:

Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel Comune, devono presentare domanda utilizzando la modulistica specifica.

14. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

15. Il termine decorrerà ex novo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda. Trascorsi 60 giorni senza che il Settore/Servizio Attività Economiche del Comune si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

16. **Autorizzazioni stagionali** - Tali autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, qualora se ne ravvisi l'esigenza, potranno essere rilasciate anche sotto forma di concessioni decennali specificando il periodo di vendita effettivo.

17. **Autorizzazioni temporanee od occasionali** - Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionali verranno rilasciate di volta in volta nel contesto delle manifestazioni di riferimento.

Art. 16 Procedura di revoca

1. L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

a) Qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

b) Per decadenza della concessione del posteggio.

c) Qualora il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità.

d) Per perdita dei requisiti soggettivi.

e) In caso di subingresso per causa di morte, quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca viene disposto dal Responsabile del Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

3. Alla revoca dell'autorizzazione di Tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 17 Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta degli addetti preposti al controllo.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo.

3. Il Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze.

4. Entro il di ogni anno, il Settore/Servizio Attività economiche e produttive del Comune trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- La denominazione della fiera o mercato
- La loro localizzazione
- L'ampiezza della aree
- Il numero dei relativi posteggi
- La durata
- L'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato
- I nominativi degli assegnatari dei posteggi dei mercati

Art. 18 Assegnazione

1. Il commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale da parte del Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune.

Art. 19 Rilascio della concessione del posteggio

1. La concessione decennale dei posteggi nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

3. Nell'atto di concessione verranno indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- La dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato.
- La sua ubicazione.
- I giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale.
- La tipologia merceologica e /o l'attività di somministrazione, per la quale viene concesso il posteggio.
- La prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso.
- Altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico - sanitarie ed annonarie.

4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante; di conseguenza la concessione può essere ceduta unicamente con l'azienda commerciale.

5. La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con semplice comunicazione da parte dell'interessato che intende proseguire l'attività fatta al Settore/Servizio Attività economiche e produttive del Comune.

Art. 20 Uso del posteggio

1. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) Il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune, che deve essere richiesta e firmata per accettazione da entrambi i titolari interessati allo scambio.
- b) Non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso.
- c) Tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di 0,50 m. e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di metri 2 misurata nella parte più bassa.
- d) I banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro l'orario sotto indicato, per la fine dell'occupazione di vendita salvo particolari esigenze che devono essere motivate.
- e) Il titolare del posteggio non può accedere all'area di mercato prima delle ore del mattino e deve lasciare libera l'area entro le ore L'inizio delle operazioni di vendita è fissato per le ore, la fine delle stesse per le ore
- f) I banchi di vendita devono essere posti in allineamento con gli altri banchi siti sull'area, sul limite degli spazi assegnati, provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita, compresi i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, esclusi quelli che necessitano al titolare per le operazioni di vendita, previo specifica autorizzazione.
- g) È vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo.
- h) È vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in autorizzazione di posteggio e/o concessione se limitata in base alla tipologia merceologica.
- i) Non si possono accendere fuochi.
- j) È vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.
- k) I rifiuti devono essere raccolti e accatastati pronti per la raccolta da parte della ditta incaricata.
- l) Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione e della concessione di posteggio e mostrarla ad ogni richiesta del personale addetto al controllo; lo stesso dicasi per quanto concerne autorizzazioni relative ad eventuale veicolo utilizzato per la vendita nonché attrezzature e libri fiscali del titolare.
- m) Il titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari

coadiutori, o dipendenti, a condizione che durante l'attività si rispetti quanto prescritto dal presente articolo.

- n) L'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificatamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Municipale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
- Rispetto del settore merceologico
 - Rispetto della tipologia merceologica prevalente (qualora sia stabilita per il posteggio) salvo non vi sia alcun operatore che vende quella particolare merceologia
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è sito il posteggio.
 - Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Art. 21

Diritti dovuti per l'occupazione del suolo

1. In osservanza al vigente regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico nonché al pagamento della tassa giornaliera per il servizio raccolta rifiuti, la quale potrà essere rivista annualmente in funzione di eventuali aumenti dei costi di gestione dei servizi.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione decennale potrà essere sottoposto o alla stessa forma di pagamento di cui sopra, o al pagamento di un canone di concessione, determinato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione di mercato, che tenga in considerazione gli eventuali servizi prestati sull'area.

3. Anche la permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre alle sanzioni di legge, è sottoposta al pagamento del diritto dovuto per l'occupazione.

Art. 22

Verifica delle presenze

1. L'assenza degli operatori nell'ambito delle varie iniziative commerciali è rilevata all'orario entro il quale è previsto che debba essere iniziata l'occupazione, indicato dal loro atto istitutivo.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione a carattere permanente o ricorrente vanno giustificate entro il termine di 15 giorni da quello nel quale si verificano. In caso di mancata giustificazione o di giustificazione inviata fuori del termine stabilito, le assenze sono computate per la revoca del posteggio come stabilito al successivo art. 24.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, tali da pregiudicare il normale svolgimento delle attività di vendita, questa non viene rilevata.

Art. 23

Posteggi temporaneamente liberi

1. I posteggi in concessione o autorizzazione privi di qualsiasi struttura fissa per l'esercizio dell'attività, e non occupati dai titolari assegnatari degli stessi entro l'orario stabilito (le ore), sono giornalmente dati in uso ad analoghi operatori, anch'essi abilitati all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma "itinerante". Tale operazione è definita "spunta".

2. I posteggi di cui al comma precedente mantengono la dimensione originaria e vengono assegnati, a scelta dell'operatore, in ordine di maggiore presenza giornaliera di spunta, purché siano compatibili con le dimensioni delle strutture di vendita dell'aspirante.

3. L'ufficio preposto alla gestione delle iniziative commerciali tiene aggiornata una graduatoria degli operatori, titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in questione, presenti giornalmente per l'assegnazione in uso di eventuali posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari ("presenza di spunta").

4. La maggiore presenza di spunta è titolo prioritario per l'assegnazione in uso giornaliero dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari assegnatari. A parità di condizioni prevale la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per analoga attività commerciale. Il rifiuto, senza giustificato motivo, dell'uso del posteggio assegnato è assimilato alla mancata presenza di spunta.

5. La partecipazione all'operazione di cui sopra comporta l'annotazione nella graduatoria della presenza.

6. I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che, per qualsiasi motivo, non si presentano alla "spunta" per più di venti volte durante l'anno solare, sono depennati dall'elenco redatto per l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari. Inoltre all'inizio di ogni anno l'ufficio

addebiato verifica e riordina la graduatoria dei cosiddetti "spuntisti" relativa all'anno trascorso, in base al numero di effettive presenze nel mercato.

7. Non rientrano nel computo delle assenze di cui al comma precedente le assenze per gravi e comprovati motivi da documentare in ogni caso e fatti salvi eventuali motivi di impossibilità oggettiva, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Chi è titolare di un'autorizzazione rilasciata dal Comune ed effettua sulla base di essa la vendita non potrà partecipare per almeno tre anni alla spunta del suddetto mercato.

Art. 24

Perdita del posteggio

1. Il posteggio viene revocato per:

- a) il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) la mancata utilizzazione del posteggio in ciascun anno solare per il periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi. Se debitamente documentati, non concorrono a tale assenza i periodi per malattia, il periodo di astensione per gravidanza e il periodo del servizio militare.

Art. 25

Atti vietati

1. Ai titolari di posteggio per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è vietato:

- a) Disturbare con emissioni sonore, con grida e/o schiamazzi in genere la regolare attività di vendita nell'ambito dell'iniziativa commerciale di cui trattasi.
- b) Essere insistenti con il pubblico, sia per richiamare l'attenzione, sia per vendere i propri prodotti.
- c) Qualora sia stata prevista una specializzazione merceologica del posteggio, esercitare la vendita di prodotti che non rientrano nella stessa.
- d) L'accumulo di bombole a combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente per l'autonomia operativa giornaliera e, in ogni caso, il loro posizionamento sul confine con altri posteggi e/o adiacenti a percorsi pedonali occasionali e permanenti.

2. I venditori di piante e fiori o di altri particolari categorie di merci sensibili alle condizioni atmosferiche devono in ogni caso occupare il posteggio entro l'orario stabilito dagli atti istitutivi. È concesso loro di approntare l'area di vendita entro l'ora successiva.

3. L'operatore commerciale ha inoltre l'obbligo di:

- a) Occupare il posteggio assegnato entro l'orario indicato negli atti istitutivi delle varie iniziative commerciali su aree pubbliche.
- b) Rispettare l'orario entro il quale lasciare libero il posteggio da qualsiasi occupazione.
- c) Rispettare l'orario prima del quale senza giustificato motivo non può abbandonare il posteggio.

Art. 26

Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possono turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 27

Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

3. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore; pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc) nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 28 **Competenze amministrative**

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, per il ricevimento e l'evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché per le risposte agli eventuali scritti difensivi, e per emettere la relativa ordinanza ingiunzione, è attribuita al settore/Servizio Attività economiche e produttive.

Art. 29 **Commissione di mercato**

1. Per il funzionamento dei mercati è istituita una Commissione di Mercato composta da non più di membri eletti dai commercianti titolari di posteggio nei mercati cittadini.

2. La commissione dura in carica tre anni ed ha il compito di:

- 1) Assistere l'Amministrazione Comunale nella gestione dei posteggi partecipando alla formulazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari ai posti mercato.
- 2) Presenziare alle operazioni di controllo e assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili.
- 3) Formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alle soluzioni dei problemi inerenti la funzionalità dei mercati.
- 4) Intervenire nelle interpretazioni delle presenti norme che presentassero dubbi o difficoltà applicative.

3. Il responsabile del Settore/Servizio attività economiche e produttive fissa la data per l'elezione della commissione di mercato e la comunica agli operatori interessati ed alle associazioni di categoria almeno 30 giorni prima delle operazioni elettorali. La presentazione delle candidature deve avvenire 10 giorni prima delle operazioni di voto.

4. Lo stesso Responsabile accerta che i candidati siano assegnatari di un posteggio nei mercati comunali; in caso d'irregolarità riscontrate, invita i presentatori delle candidature a provvedere, entro il termine perentorio di giorni, a sostituire il candidato sprovvisto dei requisiti prescritti sotto pena di nullità del voto dato ad esso.

5. Le operazioni elettorali vengono organizzate e curate dal Settore/Servizio attività economiche e produttive.

6. Nel giorno fissato per le elezioni, sull'area mercato, verrà istituito un seggio elettorale presieduto da un appartenente al Settore/Servizio attività economiche e produttive e da un operatore del mercato non candidato.

7. I concessionari di posteggio indicheranno, su una scheda predisposta e vidimata dalla Presidenza del seggio, la loro preferenza per un candidato.

8. A votazione ultimata la Presidenza procederà allo spoglio delle schede rimandando i risultati al Responsabile del Settore/Servizio attività economiche e produttive, che proclamerà gli eletti fino a concorrenza dei membri da nominare.

9. Sono nominati i candidati che riporteranno il maggior numero di voti ed in caso di parità sarà proclamato il candidato più anziano di età.

10. La commissione di mercato viene convocata dal Responsabile del Settore/Servizio attività economiche e produttive o suo delegato, mediante avviso scritto da trasmettere almeno tre giorni prima della seduta, oppure su richiesta scritta di almeno due componenti; in quest'ultimo caso la relativa convocazione deve avvenire nei successivi 15 giorni.

Art. 30 **Commissione di fiera o sagra**

1. È istituita una Commissione per le fiere o sagre. Questa dovrà essere composta dal Responsabile del Settore/Servizio attività economiche e produttive che la presiede, da un rappresentante dei commercianti al dettaglio in sede fissa, da un rappresentante degli operatori su aree pubbliche. La commissione è nominata dal Sindaco, dura in carica tre anni ed ha il compito di:

- a) Assistere il Settore addetto nella formulazione delle graduatorie di partecipazione.
- b) Formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alle soluzioni dei problemi inerenti la funzionalità delle fiere o sagre.
- c) Formulare il proprio parere sulla istituzione di nuove fiere o sagre cittadine.
- d) Intervenire nelle interpretazioni delle presenti norme che presentassero dubbi o difficoltà applicative.

2. La commissione è convocata dal Responsabile del Settore/Servizio attività economiche e produttive o suo delegato, mediante avviso scritto, da trasmettere almeno tre giorni prima della seduta, oppure su richiesta

scritta da almeno due componenti; in questo ultimo caso la relativa convocazione deve avvenire nei successivi 15 giorni.

TITOLO III - AREE COMMERCIALI

Art. 31

Mercati giornalieri, settimanali e mensili

1. I mercati giornalieri, settimanali e mensili sono istituiti a carattere permanente o ricorrente, da effettuarsi negli stessi giorni della settimana.

2. Essi sono costituiti da almeno cinque posteggi che possono essere suddivisi per settore merceologico alimentare e non alimentare, nonché riservati in parte a produttori agricoli; riguardo a questi ultimi i posteggi possono essere permanenti o stagionali.

Art. 32

Mercati straordinari

1. Sono mercati straordinari le edizioni di mercato che, per eventi locali, festività o altre ricorrenze, vengono effettuati nella stessa area commerciale in giorni della settimana ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'atto istitutivo.

2. Per i mercati straordinari si osservano gli stessi patti, condizioni e prescrizioni di cui al mercato ordinario di riferimento.

Art. 33

Istituzione

1. Le fiere vengono istituite, sentita la commissione comunale di cui al precedente art. 29, con atto del Comune, in occasione di eventi locali, festività o altre ricorrenze.

2. Nell'atto istitutivo, il Comune può stabilire che l'organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni fieristiche possano essere affidate a soggetti diversi dal Comune stesso. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere le forme di controllo sulla regolarità della gestione della fiera da parte degli uffici comunali.

3. Per ciascun anno solare viene fissato il calendario delle fiere, il numero di posteggi in esse previsti, l'eventuale suddivisione per settore merceologico e quanto altro necessario per il regolare svolgimento di tali manifestazioni.

Art. 34

Spostamento del giorno di fiera o sagra

1. Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 35

Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

1. I casi di soppressione e di variazione permanente del giorno di effettuazione delle fiere tradizionali, sono deliberati dalla Giunta Comunale previa consultazione delle parti sociali.

2. L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime è deliberato dal Comune con la medesima procedura di cui al comma precedente. Il Settore attività economiche e produttive comunica alla Regione l'eventuale soppressione delle stesse o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico - sanitari è adottato dal Responsabile del Settore attività economiche e produttive, sentita la commissione delle fiere. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente delle fiere tradizionali di cui al primo comma, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata anche la commissione consultiva comunale che disporrà la riorganizzazione della fiera.

4. La nuova disposizione risultante, come elaborata dalle commissioni consultive, è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale. I casi di soppressione, di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento delle fiere o sagre diverse da quelle individuate al primo comma, sono deliberati dal Comune, sentite le parti sociali, la commissione di mercato e quella di fiera e sagra.

Art. 36

Posteggi nelle fiere o sagre

1. Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

2. Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando preferibilmente il modulo predisposto e messo a disposizione per ciascuna fiera c/o il Settore/Servizio addetto.

3. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore addetto predisporrà una graduatoria sulla base seguente:

a) Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio.

b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese

4. A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

5. Contro la graduatoria stilata dal Settore/Servizio attività economiche e produttive è ammessa istanza di revisione da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni il Comune è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

6. Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, la cui ricevuta dovrà essere esibita agli addetti il giorno della fiera. La mancata esibizione della ricevuta del pagamento di cui sopra, rende nulla la decisione di assegnazione. Nella stessa fiera l'operatore commerciale, fatti salvi i diritti acquisiti, potrà avere un massimo di due posteggi.

7. Alle fiere o sagre possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati se previsti.

8. Gli assegnatari di posteggio che non partecipano alle fiere continuativamente per tre edizioni perdono l'anzianità di partecipazione effettivamente maturata.

Art. 37

Spunta giornaliera

1. L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro le ore cioè mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali(ore); dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta.

2. Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche prevista dalla legge regionale vigente. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio; l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

3. Il criterio di assegnazione della spunta giornaliera è lo stesso di quello previsto per la definizione della graduatoria;

4. L'eventuale disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta prioritariamente al settore alimentare.

Art. 38

Posteggi isolati

1. Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande, sentita la commissione di mercato, con atto del Comune, è possibile istituire postazioni composte da posteggi isolati da un minimo di uno ad un massimo di per postazione, e di tipologia merceologica uguale o diversa l'una dall'altra, suddivisi o meno per settore merceologico.

2. I posteggi possono essere istituiti a carattere permanente, ricorrente, temporaneo od occasionale.

3. I posteggi permanenti possono essere dotati di strutture fisse, chioschi od altro, per i quali è necessario procedere alla regolarizzazione a fini edilizi - urbanistici.

4. I requisiti per l'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti sono quelli stabiliti nell'art. 15 del presente regolamento.

5. Con provvedimento di Giunta saranno evidenziate le zone dove sarà possibile esercitare l'attività di cui al presente articolo, nonché, invece, quelle zone, interdette allo svolgimento di tale attività per motivi viabilistici o igienico - sanitari.

Art. 39 **Produttori agricoli**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli si caratterizzano come annuali o stagionali.
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
3. L'assegnazione del posteggio decennale, sia permanente che stagionale, e dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata ai sensi dell'art. della L.R. n. del sulla base delle presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità dell'azienda di cui al D.Lgs. n. 228/2001, comprovata con autocertificazione.
4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

Art. 40 **Aree commerciali private**

1. Non sono state individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora si rendessero disponibili, l'assegnazione avverrà secondo quanto previsto nel precedente art. 15. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Art. 41 **Attrezzature e disposizione della merce**

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro e in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.
2. È consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
3. Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita, e di quanto altro la normativa vigente richieda.
4. Per la vendita dei prodotti alimentari in genere è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali od in altri recipienti igienicamente idonei. I prodotti ortofrutticoli e gli alimentari conservati possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
5. L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.
6. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.
7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
8. L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
9. È vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate.

Art. 42 **Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari**

1. Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoi di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.
2. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

3. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 43

Prescrizioni per la vendita di prodotti alimentari

1. La vendita e la preparazione nelle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

a) *Prodotti surgelati o congelati*: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.

b) *Carni fresche e prodotti a base di carne*: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- Devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria.
- I banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria.
- È vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione.
- Si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate.
- Le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente selezionate e pulite;
- È vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.

c) *Prodotti di gastronomia*: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- Il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente.
- È vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti.
- Nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo".
- I piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° gradi centigradi. Tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

d) *Prodotti della pesca*: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione.
- È consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile.
- Si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna.
- Le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta.

e) *Molluschi bivalvi vivi*: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- Avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare.
- Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi.
- Avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizione di igiene e vitalità.
- È vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

f) *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi*: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.

g) *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. È vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

h) *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

i) *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le

modalità previste dal Regolamento del T.U.L.P.S.

TITOLO V - VIGILANZA - SANZIONI

Art. 44 Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e anche la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Municipale.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per le infrazioni di cui al precedente comma sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 45 Vigilanza - sanzioni

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582,284 a € 15.493,706 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

- a) L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata (art.29/I D.Lgs. n. 114/1998);
- b) L'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato (art.29/I D.Lgs. n. 14/1998);
- c) L'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione tipo A (art.29/I D.Lgs n. 114/1998);
- d) L'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino (art.29/I D.Lgs n. 114/1998).

2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516.456 a € 3.098,741, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 114/1998, le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) Articolo 9 - Tempi e modalità di sosta commercio itinerante
- b) Articolo 20 - Uso del posteggio dal punto I al punto 3
- c) Articolo 25 - Atti vietati dal punto I al punto 3
- d) Articolo 41 - Attrezzature ed esposizione della merce
- e) Articolo 42 - Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari
- f) Articolo 43 - Prescrizioni per la vendita dei prodotti alimentari

3. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del Settore/Servizio Attività Economiche e produttive, disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

4. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516.456 a € 3098,741, ai sensi dell'art. 22/III del D.Lgs n. 114/1998, le seguenti violazioni:

- a) Inosservanza degli orari determinati per l'esercizio della attività;
- b) Mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicati in modo poco chiaro o leggibile;
- c) Inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € a €, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Settore addetto in esecuzione del presente regolamento.

6. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del Settore/Servizio Attività Economiche e Produttive per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
- b) L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata.
- c) Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

Art. 46**Osservanza degli altri regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di Polizia urbana e quelle igienico - sanitarie.

TITOLO VII - ABROGAZIONE DI NORME - NORME DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE**Art. 47****Abrogazione di norme**

1. Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento del mercato e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 48**Norme di rinvio**

1. Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella Legge Regionale e nell'ordinanza del 3 aprile 2002 emanata dal Ministero della Salute


Art. 49**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



Il responsabile della pubblicazione

.....